



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCONI, CORSINI e TRONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - La storia della proibizione legale della tortura, pur attenendo al diritto moderno, ha origini più antiche nel tempo. Riguarda in modo diretto i concetti e i contenuti che fondano le libertà personali e lo stesso sistema democratico. Le sue radici sono rintracciabili nella *Magna Charta* e nell'*habeas corpus*. Le sue origini moderne si trovano negli scritti di Cesare Beccaria e di Pietro Verri e nelle prime codificazioni del diciottesimo secolo. Con la tragedia dell'Olocausto il diritto internazionale dei diritti umani ha travalicato le barriere nazionali e la tortura è stata bandita dal novero delle pratiche considerate accettabili dagli Stati democratici.

La tortura quindi è oggi qualificata un crimine contro l'umanità. Lo è per il diritto internazionale generale. Lo è per il diritto internazionale positivo a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950. Successivamente una definizione di tortura valida su scala universale è stata formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e i trattamenti e le pene crudeli, disumane o degradanti (1984). In quella Convenzione è previsto che gli Stati si conformino e puniscano la tortura nei loro ordinamenti giuridici interni.

L'Italia, pur avendo ratificato il Trattato oramai venticinque anni fa, non ha mai inserito il delitto di tortura nel codice penale, nonostante numerose proposte succedutesi nel tempo. È questa una omissione che ha comportato molte osservazioni critiche da parte degli organismi internazionali. Una omissione che lascia un enorme vuoto giuri-

dico, normativo e culturale. Una omissione che produce impunità, come certificato oramai da più di un giudice. Una omissione, infine, tanto più rilevante in quanto si tratta dell'unico obbligo di punire previsto dalla nostra Carta costituzionale (articolo 13, quarto comma: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»).

D'altra parte, va ricordato che nel luglio del 1998 veniva solennemente firmato a Roma lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (ICC), destinato a giudicare tutti coloro che in qualunque area del mondo si fossero resi responsabili di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio. Tra i crimini contro l'umanità, la tortura. Nei seguenti Paesi europei la tortura è un delitto specifico: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. In Italiano no.

Questo disegno di legge, elaborato dalle associazioni Antigone, presieduta da Patrizio Gonnella, e da A Buon Diritto Onlus, e fortemente voluta da Amnesty International, mira a colmare tale intollerabile lacuna. La proposta sostanzialmente riproduce la definizione di tortura presente nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984. Il delitto è definito come un delitto proprio, ovvero commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Non un delitto generico, dunque. D'altronde fuori dal rapporto asimmetrico tra Stato e cittadino non rileva la tortura. La violenza è un ingrediente necessario del reato. Le sofferenze inferte possono essere fisiche o psichiche. Il

dolo deve essere specifico, ovvero deve essere presente nell'autore del reato una finalità ulteriore di natura giudiziaria o più genericamente punitiva. Il delitto di tortura non è assimilabile a quello di lesioni personali per molte ragioni: protegge la dignità umana e non solo il corpo; non dipende dalla profondità e dalla durata delle lesioni prodotte; deve essere sempre perseguibile di ufficio; deve avere pene appropriate e tempi congrui di prescrizione. È quanto previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 2 favorisce una cooperazione giudiziaria con gli altri Stati e con la Corte penale internazionale allo scopo di perseguire chi commette tortura, nel presupposto che si tratta di un crimine contro l'umanità, che non può e non deve trovare limiti nei confini statuali.

Anche alla luce di considerazioni di ordine comparatistico, l'articolo 3 chiarisce il

regime di utilizzabilità delle dichiarazioni estorte con tortura, al fine di evitare che il generale divieto di utilizzabilità di cui all'articolo 191 del codice di procedura penale (nonché il disposto dell'articolo 188 del medesimo codice) escluda anche la possibilità di utilizzare tali dichiarazioni a fini probatori del reato stesso di tortura. Il regime proposto si modella, in linea generale, su quanto previsto per le intercettazioni illegali o illecitamente acquisite, che possono essere utilizzate soltanto ai fini della prova del reato che ne è alla base.

L'articolo 4 codifica espressamente il divieto di *refoulement* ricavabile (e dalla giurisprudenza ricavato) dall'articolo 3 della CEDU, nei casi in cui l'espellendo rischi di essere sottoposto a tortura. La precisazione sembra opportuna, se non altro per evitare casi di aggiramento del divieto di *refoulement* mediante la prassi delle *diplo-matic assurances*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. - (*Tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, è raddoppiata se ne deriva la morte.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3.

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 608-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

Art. 4.

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

